Allegato A

Regione Liguria

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

1. QUADRO NORMATIVO

- ✓ Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"
- ✓ Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- ✓ Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione delle qualifiche professionali di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;
- ✓ Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e successive modifiche e integrazioni "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183" ed in particolare il capo V "Apprendistato";
- ✓ Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante adottate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome nella seduta del 20 febbraio 2014;
- ✓ Legge regionale 11 maggio 2009 n.18 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" ed in particolare l'articolo 40;
- ✓ Legge regionale 5 aprile 2012 n.13 di modificazione alla legge regionale 11 maggio 2009 n.18 ed alla legge regionale 1 agosto 2008 n.30;
- ✓ Legge 27 dicembre 2006 n.296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge finanziaria 2007)", in particolare art.1, comma 632;
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art.64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n.133"
- ✓ Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con decisione di esecuzione C(2014)9752 final della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014;
- ✓ Deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015 n. 6 di presa d'atto del Programma operativo regionale FSE 2014/2020 nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- ✓ Decisione di Esecuzione C(2018)7469 final della Commissione Europea del 9 novembre 2018 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2014)9752 che approva determinati elementi del Programma operativo "Regione Liguria Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia";
- ✓ Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2016, n. 1021 di "Approvazione modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi intermedi del POR FSE 2014-2020" e ss.mm.ii.;

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

SCHEMA N NP/25154	REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
DEL PROT. ANNO 2019	Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
	Sistema regionale della formazione - Settore

- ✓ Decreto del Dirigente 7 novembre 2016, n. 5117 avente ad oggetto "Approvazione "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria" e ss.mm.ii.;
- ✓ Decreto del Dirigente 22 dicembre 2017 n. 6525 "Approvazione Manuale dei controlli di primo livello dell'Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020".

2. DEFINIZIONI

CONTRATTO DI APPRENDISTATO: contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (art.41 Dlgs 81/2015).

CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: contratto finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali (art.44 Dlgs 81/2015).

DESTINATARI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione senza limiti di età.

FORMAZIONE IN APPRENDISTATO: la formazione in apprendistato è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali e di competenze di tipo professionalizzante.

Ai sensi dell'art.44 comma 3 del Dlgs 81/2015 la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, interna o esterna all'azienda, è disciplinata dalle Regioni ed integra la formazione di tipo professionalizzante attraverso un offerta formativa pubblica delle Regioni nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

Ai sensi dell'art.44 comma 2 del Dlgs 81/2015 la formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro ed è disciplinata dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che ne stabiliscono la durata e le modalità di erogazione.

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE: il contratto di apprendistato contiene in forma sintetica il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli o formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Definisce il percorso di formazione che deve essere seguito dall'apprendista per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali e di tipo professionalizzante relative al profilo formativo.

SOGGETTO FORMATIVO: è il soggetto deputato ad erogare l'attività formativa all'apprendista con il compito, al termine del percorso formativo di attestare le competenze acquisite. Relativamente alla formazione svolta direttamente dall'azienda e finanziata dalla stessa il soggetto formativo, con onere di attestazione delle competenze acquisite, è l'impresa.

TUTOR O REFERENTE AZIENDALE: Ai sensi dell'art.42 comma 5, lettera c) del D. Lgs. 81/2015 si prevede la presenza di un tutor o referente aziendale che affianca e supporta l'apprendista nell'intero percorso formativo definito nel Piano Formativo Individuale e garantisce il raccordo tra formazione interna ed esterna all'azienda.

CAPACITÀ FORMATIVA AZIENDALE: le imprese che intendono erogare direttamente ai propri apprendisti la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono produrre una dichiarazione di capacità formativa, che attesti:

- 1) la disponibilità di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi
- 2) la disponibilità di risorse umane con competenze adeguate al trasferimento dei contenuti formativi previsti;
- 3) l'utilizzo di documentazione atta a dimostrare la tracciabilità dell'attività formativa.

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

SCHEMA N		NP/25154		
DEL	PROT.	ANNO	2019	

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Sistema regionale della formazione - Settore

3. OBIETTIVI E FINALITÀ

La Regione Liguria promuove l'apprendistato professionalizzante quale importante strumento formativo per la crescita qualitativa e l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

In osservanza a quanto definito dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e dalla Legge regionale 5 aprile 2012 n.13 di modificazione alla Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 la presente disciplina è pertanto finalizzata a definire gli standard minimi di erogazione dell'offerta formativa pubblica dedicata all'apprendistato professionalizzante per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali.

4. OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

La Regione Liguria provvede alla programmazione e all'attuazione dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali erogabile esternamente o internamente all'impresa, di cui assicura il finanziamento nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

La Regione rende disponibile il Catalogo dell'offerta formativa nell'ambito del quale sono indicati gli Organismi formativi deputati all'erogazione della formazione stessa.

L'impresa può scegliere se attuare l'intero percorso formativo relativo alle competenze di base trasversale dell'apprendista avvalendosi dell'offerta formativa pubblica oppure se farsi direttamente carico dell'attuazione del percorso senza alcun onere per la Regione.

Nel caso in cui l'impresa attui direttamente la formazione dell'apprendista, dovrà comunque osservare la presente disciplina, oltre a dover produrre una dichiarazione di capacità formativa interna.

La formazione di tipo professionalizzante correlata all'acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche è svolta sotto la responsabilità dell'impresa così come previsto dall'art.44 del D.Lgs. n.81/2015 ed è disciplinata dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che ne stabiliscono la durata e le modalità di erogazione.

5. DESTINATARI

Sono destinatari dell'offerta formativa pubblica coloro che sono assunti, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 81/2015, in tutti i settori di attività, pubblici¹ o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

Gli apprendisti quindi che possono beneficiare dell'offerta formativa pubblica sono soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo n.226 del 2005) e lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione senza limiti di età.

Gli apprendisti stranieri per poter accedere all'offerta formativa pubblica devono essere in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore all'A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue. Coloro che ne sono privi possono iscriversi ad un corso di lingua italiana presso i CPIA - Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (L. 296/06, art. 1, comma 632, D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263).

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

Ai sensi del D.Lgs 81/2015, l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la conferenza unificata di cui all'art.8 del D.Lgs n.281/1997.

SCHEMA N......NP/25154 DEL PROT. ANNO 2019

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Sistema regionale della formazione - Settore

6. SOGGETTI EROGATORI DELLA FORMAZIONE FINANZIATA PER L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI

L'erogazione dell'offerta formativa finanziata con risorse pubbliche è affidata ai soggetti formativi accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di accreditamento degli organismi formativi.

Gli organismi formativi presenti nel Catalogo dell'offerta formativa pubblica sono selezionati attraverso procedure di selezione pubbliche attivate in vista della revisione periodica e dell'aggiornamento del Catalogo medesimo.

7. DURATA E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI

La durata della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali durante il triennio di apprendistato professionalizzante varia in relazione al titolo di studio posseduto dall'apprendista, in particolare:

- ✓ 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado o privi di titolo di studio;
- √ 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o attestato di qualifica o diploma
 di istruzione e formazione professionale;
- √ 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.

Nel caso di successivi contratti di apprendistato professionalizzante stipulati dallo stesso lavoratore con diversi datori di lavoro, i periodi di formazione finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali svolti, sono riconosciuti e si sommano al fine del raggiungimento delle ore di formazione previste nel rispetto dell'articolazione sopraindicata.

La formazione viene erogata in corsi di 40 ore ciascuno fino al raggiungimento del monte ore complessivo previsto per l'apprendista.

Le prime 40 ore di formazione devono svolgersi nel corso del primo anno di contratto (è prevista una deroga per agli apprendisti stranieri assunti con questa tipologia di contratto in attesa della certificazione della lingua italiana) mentre le successive ore di formazione (se previste) devono svolgersi nell'arco del triennio contrattuale.

Per l'articolazione dei percorsi formativi si rinvia all'Allegato 1).

8. ATTESTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

L'esito dei percorsi formativi in apprendistato avviene attraverso:

- attestazione di partecipazione all'attività formativa;
- attestazione delle competenze acquisite.

Per attestazione di partecipazione si intende il documento formalizzato, da rilasciare all'apprendista, che attesta il numero di ore di formazione frequentate.

Per attestazione delle competenze si intende il documento formalizzato, da rilasciare all'apprendista, che attesta le competenze acquisite nell'ambito del percorso formativo frequentato.

La registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo avviene in osservanza a quanto stabilito dal Titolo IV, Capo II "Riconoscimento, certificazione e titoli" delle legge regionale n. 18/2009 e dei provvedimenti regionali di attuazione della normativa di cui sopra.

Per quanto concerne invece la certificazione delle competenze si rinvia alla relativa normativa nazionale e regionale di riferimento.

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

SCHEMA	N	NP/25154
DEL PROT	. ANNO	2019

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Sistema regionale della formazione - Settore

9. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La Regione garantisce una costante attività di valutazione e monitoraggio del sistema formativo dell'apprendistato professionalizzante al fine di rilevare le eventuali criticità ed intervenire con azioni migliorative.

L'attività di valutazione e monitoraggio si attua mediante una costante verifica sulla realizzazione dei percorsi formativi anche attraverso il sistema informativo dedicato.

Tale attività contribuisce alla valutazione qualitativa complessiva del sistema formativo regionale.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La presente disciplina non è immediatamente operativa e trovano applicazione le regolazioni regionali vigenti in via transitoria fino alla data di costituzione del nuovo Catalogo dell'offerta formativa pubblica per gli apprendisti e comunque non oltre 6 mesi dalla data di approvazione con deliberazione di Giunta regionale.

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

SCHEMA N	NP/25154
DEL PROT. ANNO	2019

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Sistema regionale della formazione - Settore

ALLEGATO 1)

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Il percorso formativo dell'apprendista è strutturato in corsi della durata di 40 ore ciascuno. La durata complessiva della formazione di base e trasversale (40/80/120 ore), riferita all'intero periodo contrattuale, varia in relazione al titolo di studio posseduto dall'apprendista.

Articolazione del primo Corso di 40 ore (da svolgersi durante il primo anno di contratto*):

attività di accoglienza: 2 ore

• sicurezza sul lavoro: 12 ore

contrattualistica (disciplina del rapporto di lavoro): 12 ore

competenze relazionali: 6 ore

organizzazione ed economia: 7 ore

verifica finale: 1 ora

Corsi ulteriori di 40 ore ciascuno disponibili per il completamento del percorso formativo dell'apprendista (da svolgersi nell'arco del triennio contrattuale e se previsto dal titolo di studio posseduto):

informatica: livello base

informatica: livello avanzato

(i corsi di informatica servono per la preparazione al conseguimento delle patenti ECDL o similari)

- lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo): livello base
- lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo): livello avanzato
- competenze sociali e civiche + consapevolezza ed espressione culturale+ spirito di iniziativa e imprenditorialità
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: livello base
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: livello avanzato

*	è prevista una deroga per agli apprendisti stranieri assunti con questa tipologia di contratto in attesa della certificazione della lipoua italiano

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO